



Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?

STUDIO TECNICO PROF. NERI S.R.L.



PREMESSA

Ogni attrezzatura durante il proprio ciclo funzionale è soggetta ad una serie di verifiche e controlli mirati ad accertarne la sicurezza di funzionamento ed il corretto utilizzo.



Alcune definizioni (D.Lgs.81\08 e smi)

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante un lavoro;

Zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale, la presenza di un lavoratore, costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.



Alcune definizioni (D.Lgs.81\08 e smi)

Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.



Requisiti di sicurezza delle attrezzature (D.Lgs.81\08 e smi)

- a) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

- b) Le attrezzature di lavoro costruite, in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori, antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza.



Obblighi del datore di lavoro (art. 71 - D.Lgs.81\08 e smi)

Il datore di lavoro, per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative

Ovvero

prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- oggetto di idonea manutenzione per garantire, nel tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza
- siano corredate da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

.....



Obblighi del datore di lavoro (art. 71 - D.Lgs.81\08 e smi)

... ed ancora

- sia redatto un registro di controllo delle attrezzature di lavoro periodicamente aggiornato;
- Le attrezzature siano sottoposte ad interventi di **controllo periodici**;
- Le attrezzature siano sottoposte ad interventi di **controllo straordinari** ogni volta che intervengano eventi eccezionali (**guasti**) che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza.



Obblighi del datore di lavoro (art. 71 - D.Lgs.81\08 e smi)

Se in azienda sono presenti attrezzature di lavoro riportate nell' **Allegato VII**, il datore di lavoro oltre a quanto previsto dai punti precedenti, le sottopone **a verifiche periodiche volte a valutarne** l'effettivo stato di conservazione e di efficienza, ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.



ALLEGATO VII

verifiche delle attrezzature (sollevamento 1 di 2)

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale



ALLEGATO VII

verifiche delle attrezzature (sollevamento 2 di 2)

Attrezzatura	Intervento / periodicità
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali



ALLEGATO VII

verifiche delle attrezzature (pressione 1 di 2)

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale



ALLEGATO VII

verifiche delle attrezzature (pressione 2 di 2)

Attrezzatura	Intervento /periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350 \text{ }^\circ\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350 \text{ }^\circ\text{C}$	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale



VERIFICHE PERIODICHE

Successivamente alla **messa in servizio** l'attrezzatura deve essere sottoposta a verifiche successive secondo le periodicità indicate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La prima di tali verifiche (**prima verifica periodica**) è effettuata dall' INAIL (ex ISPESL) che vi provvede nel termine di 60 gg dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL/ARPA o di soggetti pubblici o privati abilitati.



VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche successive sono effettuate dai medesimi soggetti, che vi provvedono nel termine di 30 gg dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati.

Precisiamo che:

Dette verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

I soggetti privati abilitati hanno la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.



Messa in servizio prima verifica periodica

È utile precisare la seguente distinzione tra “messa in servizio” e “prima verifica periodica”.

La messa in servizio è l’obbligo di denunciare l’installazione di una macchina al Dipartimento INAIL territorialmente competente.

Quando?

Immediatamente, all’atto dell’installazione.



Messa in servizio prima verifica periodica

Trascorsi circa tre anni dalla data di messa in servizio il datore di lavoro, utente dell'apparecchio, richiede la prima delle verifiche periodiche, volta a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.





Sanzioni

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche.

La mancata esecuzione delle verifiche periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro (D.Lgs. 81\08, art. 87, c.4, lett. b).





Sanzioni

Si ritiene che tale sanzione possa essere applicata anche nel caso di mancata denuncia di messa in servizio, prevista dall'art. 11, comma 3, del DPR 459/96 (rif. Art. 18 D. Lgs. 17/10), poiché ricorrendo tale fattispecie non si fissa una data certa a cui fare riferimento per attivare le verifiche periodiche con la frequenza stabilita dall'Allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°. 81





Esempi di violazioni

Ai sensi dell'art. 71, comma 8

- Mancata richiesta di verifica periodica in seguito a trasferimento dell'apparecchio di sollevamento;
- Dimostrazione della corretta installazione e dello stato di funzionamento dell'apparecchiatura in pressione;
- Attrezzatura di lavoro non sottoposta al controllo iniziale (messa in servizio) da parte di impresa installatrice abilitata;
- ...



Sistema di controllo

Molte aziende attuano un sistema di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro, per rispondere non solo alla legislazione in materia, ma anche e soprattutto per proteggere la propria forza lavoro e per una efficace gestione dei rischi derivanti anche dalla presenza e dall'uso delle attrezzature di lavoro.



Sistema di controllo

Attuare in azienda un sistema controllo efficace e di identificazione continua dei pericoli porta ad una gestione efficace anche delle attrezzature di lavoro, intendendo per gestione efficace la puntuale verifica delle stesse.

Verifica che può svilupparsi su due fronti:

- attivando dei **controlli periodici volontari** (non obbligatori) desunti dal "libretto di uso e manutenzione", delle attrezzature installate.
- eseguendo **le verifiche** (cogenti) con le periodicità fissate dalla normativa vigente.



Sistema di controllo

L'Azienda nello stabilire e mantenere un sistema di controllo efficace verrà facilitata nella verifica delle attrezzature presenti nell'ambiente del lavoro, fornite dall'Azienda o da altri (a noleggio).

Documentando e mantenendo aggiornate queste informazioni sarà inoltre puntuale nell'osservanza degli obblighi di legge o di tutte le disposizioni inerenti l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

PASSO LA PAROLA A ...



AMBIENTE LAVORO
CONVENTION